

CAMERA DEI DEPUTATI

N.438

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

(articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 settembre
2024, n. 134)

Trasmesso alla Presidenza il 5 agosto 2026

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
«REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N. 134, IN MATERIA DI SOGLIE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CRITICI E IN MATERIA DI NOTIFICA DEGLI
INCIDENTI»**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 16;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 89 e 92;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025 con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Giovanbattista Fazzolari – ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 – la delega a svolgere le funzioni in materia di resilienza dei soggetti critici;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2026;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni ---- della Camera dei deputati e delle Commissioni --- del Senato della Repubblica;

SULLA PROPOSTA del Comitato interministeriale per la resilienza formulata nella seduta del 14 maggio 2026;

ADOPTA
il seguente regolamento

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;
- b) «PCU»: il punto di contatto unico di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo;
- c) «ASC»: le autorità settoriali competenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
- d) «soggetti ritenuti critici»: i soggetti individuati dalle ASC ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del



decreto legislativo;

e) «soggetti critici»: i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo;

f) «criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente»: i criteri enunciati nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo;

g) «parametri di rilevanza degli incidenti»: i parametri enunciati nell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo.

ART. 2

(Definizione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici)

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici le ASC, nel valutare se i soggetti rispettano entrambi i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo, determinano anche se soddisfano uno o più tra quelli enunciati dall'articolo 9, comma 1, come specificati, per ciascun settore e sottosettore, nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 3

(Definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica)

1. I soggetti critici effettuano la notifica degli incidenti di cui all'articolo 4 qualora essi raggiungano o superino una o più delle soglie enunciate nell'allegato II, che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART. 4

(Notifica degli incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo, trascorsi dieci mesi dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'individuazione dei soggetti come critici, i medesimi, al verificarsi di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, procedono alla notifica alla rispettiva ASC e al PCU secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente. La notifica è effettuata tramite apposita piattaforma unica gestita dal PCU.

3. Qualora il soggetto critico venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, la notifica di cui al comma 1 è integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto critico ne è venuto a conoscenza, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.

4. Su richiesta delle ASC, il soggetto critico che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi del comma 1, provvede, entro ventiquattro ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.

5. A seguito di richiesta da parte delle ASC, i soggetti critici trasmettono, entro trenta giorni dalla richiesta medesima, una relazione tecnica dettagliata sull'incidente che ne illustra gli elementi significativi, tra cui le cause, le conseguenze dell'evento sulle infrastrutture critiche di pertinenza, le azioni intraprese per porre rimedio, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.



6. I contenuti della notifica iniziale di cui al comma 2 e della relazione dettagliata di cui al comma 5 sono enunciati nell'allegato III, che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART 5 ***(Trasmissione delle notifiche)***

1. Le ASC, tramite il PCU notificano alla Commissione europea, secondo le modalità da questa stabilite, le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 4 relative agli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri.

2. Le ASC, tramite il PCU, trasmettono ai punti di contatto unici istituiti o designati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 negli altri Stati membri dell'Unione europea, secondo le modalità concordate mediante apposite intese, le informazioni ricevute dai soggetti critici in merito agli incidenti notificati che hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri.

3. Il PCU assicura l'accesso alla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2, anche agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Ministero della difesa e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 6 ***(Disposizioni finali)***

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Sen. Giovanbattista Fazzolari



INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce energia elettrica a più del 25% del mercato finale o fornisce servizi essenziali attraverso il servizio di salvaguardia.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce $\geq 30\%$ del servizio a livello nazionale o il soggetto è l'unico fornitore del servizio in almeno una regione italiana.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 300.000 utenti per almeno 60 minuti nella stessa Regione.
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se il contributo complessivo dei principali gruppi societari alla produzione nazionale lorda $\geq 40\%$ o fornisce un servizio essenziale per la sicurezza di cui alla Delibera n. 111/06 di Arera e del TIDE (Delibera 345/2023/R/eel) e di cui al piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale dell'Allegato A10 del CdR di Terna.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Il soggetto è critico se è l'unico fornitore del servizio o detiene una quota di mercato $\geq 30\%$.
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	Il soggetto è critico se fornisce $\geq 30\%$ del servizio a livello nazionale.
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	L'operatore del Teleriscaldamento, come definito dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr (OITLR), è considerato critico se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
			1) è iscritto all'anagrafica operatori ARERA, ai sensi del Testo integrato anagrafica operatori (TIAO) di cui alla delibera 102/2022/R/com; 2) sono allacciati alla sua rete più di 2'000 utenti come definiti dalla Delibera ARERA 526/2021/R/tlr

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
1. ENERGIA	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	Sono critici i soggetti giuridici titolari di uno o più oleodotti ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: 1.alimentano le raffinerie con capacità produttiva pari ad almeno il 10% della capacità complessiva italiana; 2assicurano un collegamento con altri Paesi; 3.approvvigionano gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Con riferimento alle macroaree individuate dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 1/2007, sono critici i soggetti che soddisfano almeno uno dei seguenti quattro criteri: Criterio 1: soggetto giuridico titolare di uno o più impianti di raffinazione avente capacità superiore al 10% della capacità complessiva italiana. Criterio 2: i soggetti giuridici titolari di depositi costieri con una capacità di stoccaggio superiore ai 100.000 mc (centomila metri cubi) che assicurano la movimentazione di una quantità dei principali prodotti petroliferi pari a più del 10% dei consumi di ognuna delle macro aree (rapporto da calcolare come media degli ultimi 5 anni). Criterio 3: sono soggetti critici i soggetti giuridici titolari di depositi che garantiscono la copertura di oltre il 40% del totale delle scorte d'obbligo detenute per OCSIT e di oltre il 30% delle scorte d'obbligo dei prodotti di maggior consumo (benzina, gasolio, jet fuel), tenuti per OCSIT. Criterio 4: sono soggetti critici i soggetti giuridici titolari di depositi di stoccaggio di carburante per aviazione posti a servizio degli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	Il soggetto critico è l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Sono critici i gruppi societari per vendite al mercato finale che forniscono gas a più del 10 % del mercato finale con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se distribuisce gas almeno a più del 7 % del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se fornisce gas a più del 30% del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
1. ENERGIA	d) Gas	Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di stoccaggio nominale maggiore del 30% di quella nazionale all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di rigassificazione nominale maggiore di 3,5 miliardi di metri cubi annui.
		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede la capacità di produzione annuale di almeno 1 miliardo di metri cubi, oppure, se ha una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno.
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti parametri: Produzione di idrogeno (operatori della produzione di idrogeno): se gestisce un impianto che produce più del 30% della quantità annua di idrogeno verde utilizzata nel Paese. Stoccaggio di idrogeno (operatori dello stoccaggio di idrogeno): se gestisce un impianto di stoccaggio del gas con un volume utile annuo superiore a 10.000 GWh. Trasporto di idrogeno (operatori del trasporto di idrogeno): se gestisce il trasporto del 30% del mercato.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrano in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Quota di mercato nazionale $\geq 10\%$ (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). La quota è espressa in <i>Work Load Unit</i> (WLU) che corrisponde a 1 passeggero o 100 kg di merce. 2. Il soggetto è l'unico fornitore nazionale del servizio, senza concorrenti diretti (Fornitori del servizio ≤ 1). 3. Il soggetto è il principale fornitore nella macroarea geografica di riferimento: •Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	•Nord-Est: Emilia-Romagna, FVG, Trentino Alto-Adige, Veneto; •Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria; •Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia; •Isole: Sardegna; •Isole: Sicilia. Per principale fornitore deve intendersi quel soggetto che, in ciascuna Macroarea, supera il 5 % della quota di mercato nazionale (2% per la sola Macroarea “Sardegna”).

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei due seguenti parametri:
		Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	1. Utenti medi giornalieri > 300.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Quota di mercato nazionale > 10% (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo)
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri:
		Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti	1. Numero medio di utenti giornalieri $\geq$ 30.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Il soggetto opera in regime di continuità territoriale disciplinata da apposita Convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti quattro parametri:
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	1. Utenti medi giornalieri > 50.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). (soglia espressa in TMG - Traffico Medio Giornaliero) 2. Quota mercato nazionale > 10% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 3. Quota mercato in almeno 3 Regioni > 50% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 4. Soggetto che gestisce tratte transfrontaliere (compresa la parte nazionale dei Trafori internazionali e quelle che coprono i Valichi alpini)

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
2. TRASPORTI	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero utenti giornalieri > 300.000 2. Numero utenti giornalieri > 100.000 E Quota di mercato regionale del soggetto > 50%
3. SETTORE BANCARIO	---	Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	Per l'identificazione dei soggetti critici del settore bancario si rinvia alla lista degli enti creditizi autorizzati in Italia che sono identificati annualmente dalla Banca d'Italia come istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, G-SIIs) ovvero come altre istituzioni a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, OSIIIs), sulla base dei criteri individuati, rispettivamente, dal Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione e dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulla valutazione degli O-SII.
4. INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI	---	Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti due parametri: 1. gestisce/è autorizzato a gestire una sede di negoziazione 2. è autorizzato come CCP ai sensi della pertinente normativa nazionale
		Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012	

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Il soggetto è considerato critico nel caso in cui gestisca un presidio ospedaliero definito secondo i seguenti criteri: 1) presidio ospedaliero di II livello sede di DEA II Livello con numero di accessi in Pronto Soccorso per anno > 70.000 (DM 2 aprile 2015, n. 70). Qualora in una Regione o Provincia Autonoma più presidi soddisfino tale requisito, sono individuati come critici i presidi con il maggior numero di accessi annui al Pronto Soccorso (fonte dati flusso EMUR-PS), fino al limite massimo di un presidio ogni 2 milioni di abitanti della Regione o Provincia Autonoma. Qualora sul territorio della Regione/Provincia Autonoma non sia presente un numero di presidi sufficiente alla copertura della popolazione (fonte dati ISTAT) secondo il criterio al punto 1, viene considerato critico il soggetto che gestisce un presidio ospedaliero definito secondo il seguente criterio: 2) presidio ospedaliero sede di DEA con specialità di rilevanza strategica quali: - Centro Traumi di Alta Specializzazione, oppure laddove non presente; - Centro/U.O. Grandi Ustionati Qualora in una Regione o Provincia Autonoma più presidi soddisfino tale requisito, sono individuati come critici i presidi che presentano il maggior numero di posti letto per acuti (fonte dati flusso HSP 11 e HSP 11 bis), fino al limite massimo di un presidio ogni 2 milioni di abitanti della Regione o Provincia Autonoma. Qualora sul territorio della Regione/Provincia Autonoma non sia presente un numero di presidi sufficiente alla copertura della popolazione secondo i criteri ai punti 1 e 2, viene considerato critico il soggetto che gestisce un presidio ospedaliero definito secondo il seguente criterio: 3) presidio ospedaliero con percentuale di posti letto autorizzati superiore al 20% sul totale regionale. Il criterio demografico di un presidio ogni 2 milioni di abitanti opera quale limite massimo di individuazione nell'ambito di ciascuna soglia. Qualora la popolazione della Regione/Provincia Autonoma fosse inferiore a 2 milioni di abitanti verrà individuato un soggetto critico secondo i criteri di cui al punto 1, se non presente allora al punto 2, se non presente allora al punto 3.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
5.SALUTE		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un Laboratorio è critico se rientra in almeno uno dei seguenti quattro parametri: 1) fa parte della rete EURL (<i>European reference laboratories (EURLs) in public health</i>), per come costituita dal Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) fa parte dei Laboratori nazionali di riferimento operanti presso l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito delle malattie infettive a potenziale epidemico/pandemico; 3) opera al più alto livello di biosicurezza BLS-4; 4) è il laboratorio regionale di riferimento con livello di biosicurezza BLS-3 con la maggiore capacità diagnostica giornaliera, in riferimento al dato istat di popolazione totale regionale (in regioni che ne hanno più di uno).
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M.
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M. oppure Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi più di 5 officine per la produzione di Gas Medicali sul territorio della Repubblica.
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti a 4 o più categorie di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali. oppure È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti ad una sola categoria di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali, se unico fabbricante sul territorio nazionale
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un soggetto titolare di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è critico se detiene, anche per il tramite di gruppi societari, consorzi o accordi logistici, più di 19 siti logistici operativi sul territorio della Repubblica Italiana.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. Numero di abitanti residenti serviti all'interno di una zona di fornitura idrica ≥ 200.000; Per zona di fornitura idrica si intende una zona caratterizzata da un sistema unico di fornitura idrica, relativamente alle opere di prelievo, adduzione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua potabile, che, nel caso di mancanza di interconnessioni con altre reti, viene colpita in modo totale dagli eventuali incidenti che si dovessero manifestare 3. La fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. numero di abitanti equivalenti nei comuni serviti all'interno di almeno un agglomerato (così come definito ai sensi del d.lgs. 152/2006) ≥ 200.000; 3. la fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di punti di interscambio internet, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2. paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 2. gestiscono il country- code TLD (cc TLD) per il dominio di primo livello “ it”.
		Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di cloud computing cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di datacenter di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ccc), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ddd), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014	Sono critici i soggetti fornitori di servizi fiduciari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera tt) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. sono i fornitori di servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, all'articolo 3, punto 20).

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico	Sono critici i soggetti di cui al l'articolo 2, comma 1, lettera ggg), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361 /CE. 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
9.ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle Amminiztrazioni centrali quali definiti dagli art.2, comma 1, lettera l)	Sono soggetti critici gli enti della pubblica amministrazione centrale che erogano servizi essenziali a un numero di destinatari (cittadini/altre pubbliche amministrazioni) pari o superiore a: - 2% della popolazione; OPPURE - almeno 5 altre pubbliche amministrazioni centrali.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrano in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Quota di mercato nazionale coperta dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati. 2. Quota del servizio erogata dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIA
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Nell'ambito "produzione e trasformazione di alimenti" un soggetto è critico se: - ha un fatturato su base nazionale nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) di almeno 1.000 milioni di euro relativo alla vendita all'ingrosso dei prodotti individuati ai sensi dell'Indice Nazionale Prezzi al Consumo Aggregati elaborato dall'ISTAT per il 2024 (INPCA), inseriti negli aggregati speciali "Alimentari non lavorati" e "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi", con l'esclusione delle seguenti voci: 1) "Sigarette" - codice ISTAT 02.2.0.1, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 2) "Sigari e sigaretti" - codice ISTAT 02.2.0.2, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 3) "Altri tabacchi" - codice ISTAT 02.2.0.3, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi". Nel sotto-ambito della "logistica e distribuzione all'ingrosso", un soggetto è critico se: - il volume di merce movimentata o commercializzata all'ingrosso nelle filiere dei prodotti agroalimentari (si precisa che rimane esclusa la filiera florovivaistica) nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) è maggiore o uguale a 1.000.000 tonnellate. Nel sotto-ambito dello "stoccaggio", un soggetto è critico se: - ha una capacità aggregata di stoccaggio di cereali, semi oleosi e affini a destinazione alimentare maggiore o uguale alle 150.000 tonnellate nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati).
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Sono critici i soggetti pubblici o privati che operano su un'area pari o superiore a 1.000 km².

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando si verifica una indisponibilità del servizio di vendita, inclusa l'attività di fatturazione, per un periodo continuativo > 1 mese.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando l'energia non fornita netta è stimata ≥ 250 MWh per utenza diffusa; oppure se l'incidente ha impatti significativi a livello di città metropolitana o più province.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se l'indisponibilità del servizio essenziale coinvolge un numero di utenti e una durata pari almeno a una delle seguenti soglie: – 25.000 clienti per 24 ore – 50.000 clienti per 12 ore – 100.000 clienti per 6 ore – 150.000 clienti per 4 ore – 300.000 clienti per 2 ore oppure se l'estensione territoriale interessata è pari o superiore a 500 km².
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con una perdita istantanea di generazione pari o superiore a 800 MW.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità del SIME per un intervallo temporale ≥ 46 minuti con un impatto rilevante sull'esecuzione delle procedure ordinarie di gestione del mercato elettrico.
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	N.A.

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134

SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
1. ENERGIA	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. più di 1.000 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un ora; 2. più di 500 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un'ora ed estensione pluricomunale; 3. Sversamento ≥ 10.000 metri cubi di fluido termovettore; 4. Ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore dall'evento.
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	Un incidente deve essere notificato se supera le 24/48 ore
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Un incidente deve essere notificato se comporta un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità pari o superiore a: – 24/48 ore per le raffinerie, – 72 ore per i depositi costieri (tenendo conto della chiusura domenicale, festiva e dell'operatività ridotta nei prefestivi), – 72 ore per i depositi a servizio dell'OCSIT.
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	L'incidente deve essere notificato se supera le 72 ore

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
1.ENERGIA	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Estensione territoriale superiore a 500 km^2) E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per infrastrutture critiche OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: per utenza: da ≥ 21 Punti di Riconsegna della rete di trasporto E Durata Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per Punto di Riconsegna della rete di trasporto interconnesso con un impianto di distribuzione del gas e/o con un Cliente Finale termoelettrico (direttamente allacciato alla rete di trasporto) OPPURE Estensione territoriale $\geq 15.000 \text{ km}^2$
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con assenza di utenti diretti e indiretti per una durata ≥ 24 ore
L. ENERGIA			

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
	d)gas	Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 30 giorni, oppure, per i soggetti dotati di una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno, se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 24 ore.
		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	N.A.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se ≥ 3 ore

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 200.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore (direttrici afferenti allo SNIT 1° Livello incluse le Stazioni che vi insistono) 3. Estensione territoriale pari o superiore a 3 Regioni o Sezioni Transfrontaliere e Valichi
		Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri:: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 20.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore 3. Estensione territoriale pari o superiore a 5 Aree VTS (tale criterio deve intendersi riferito esclusivamente al soggetto gestore di servizi di assistenza al traffico marittimo, per il quale rappresenta, altresì, l'unico applicabile)
		Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti	
2. TRASPORTI		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
5. TRASPORTI	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 50.000 (in TMG) senza servizio o TMG mezzi pesanti oltre 4000 (massa superiore a 7.5 tons) 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 48 ore 3. Estensione territoriale che coinvolge almeno 3 Regioni ovvero interessa parte nazionale di Trafori Internazionali (comprese le tratte di avvicinamento) o le tratte di valico transfrontaliero.
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 80.000 per giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: > 1 giorno per infrastrutture critiche
5. SALUTE		Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. Interruzione del servizio $\geq 24h$ in termini di assenza totale di prestazioni di qualsiasi tipo 2. Attivazione Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
5.SALUTE	---	Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti due condizioni: 1. causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento dei laboratori designati per almeno 24h; 2. possibili gravi violazioni o manipolazioni non sicure dei patogeni all'interno di un laboratorio BLS 4
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Data la lista di farmaci critici EMA (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6377 - XLS: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/availability-medicines-during-crises/union-list-critical-medicines), si richiede la notifica per incidente rilevante a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione di un farmaco che faccia riferimento alla suddetta lista per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane). Per quanto attiene alla produzione di gas medicali, si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. la maggior parte degli utenti che necessita del dispositivo medico essenziale non può accedere al dispositivo; 2. l'incidente causa un blocco indefinito della produzione; 3. l'intera rete produttiva del fabbricante è interrotta; 4. la produzione del dispositivo medico essenziale è interrotta e non è compensabile nel breve termine.
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un incidente deve essere notificato se causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento del servizio di distribuzione per almeno 24h.
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000 ; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km ² .
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000 ; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km ² .

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	SOTTOSETTORI	CATEGORIE DI SOGGETTI	SOGLIE Notifiche incidenti
9. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle amministrazioni centrali quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l)	Un incidente deve essere notificato se il servizio essenziale risulta interrotto o disponibile in modo significativamente limitato per una durata > 24 ore continuative.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Un incidente deve essere notificato se la durata della perturbazione è $\geq$ 30 minuti.
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Un incidente deve essere notificato se si verifica una delle seguenti due condizioni: 1. l'interruzione del servizio essenziale, stimata o accertata, supera o è destinata a superare le 24 ore; 2. si verifica una interruzione simultanea del servizio in due diversi luoghi di produzione e/o erogazione del servizio (stabilimento produttivo, centro di stoccaggio, nodo logistico) situati in 2 province diverse.
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Un incidente deve essere notificato qualora abbia una estensione territoriale superiore a 500 km ²

**CONTENUTO DELLA NOTIFICA DI INCIDENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N. 134**

La notifica iniziale contiene almeno le seguenti informazioni in merito all'evento:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall'evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell'evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa presunta;
6. Possibili conseguenze;
7. Possibile rilevanza transfrontaliera ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Tempistiche di ripristino del servizio.

La relazione dettagliata contiene almeno informazioni in merito a:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall'evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell'evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa accertata dell'evento.
6. Conseguenze accertate dell'evento.
7. Rilevanza transfrontaliera accertata dell'evento con l'indicazione puntuale degli Stati coinvolti ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte.
9. Azioni intraprese per porre rimedio alle conseguenze dell'evento e tempistiche di ripristino del servizio.
10. Ove possibile, le azioni intraprese affinché l'incidente non si ripresenti.